



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina,

VISTA la propria Ordinanza n. 60/2021 in data 26.08.2021, relativa alle manovre di ingresso e uscita dal porto di San felice Circeo;

VISTA la propria Ordinanza n. 37 in data 13.05.2022 recante disposizioni afferenti alla polizia e alla sicurezza del porto di San Felice Circeo;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 13 in data 21.03.2024, relativa all'interdizione di aree demaniali marittime (specchi acquei e posti d'ormeggio) del porto di San Felice Circeo – Molo di Sottoflutto;

VISTA la relazione di BULL CAR SRL pervenuta via PEC il giorno 03.04.2024 ed assunta al protocollo in ingresso n. 3588 in pari data, redatta a seguito dell'ispezione eseguita da Operatore Tecnico Subacqueo allo specchio acqueo e al fondale antistante la banchina di Levante;

PRESO ATTO del positivo esito delle attività conclusive di rimozione/alaggio dei relitti delle Unità navali sinistrate e di pulizia dei fondali interessati;

VISTA la Convenzione di Londra del 20.10.1972 inerente il "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72), resa esecutiva in Italia con la L. 27.12.1977 n.1085;

VISTI gli artt. 16, 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 62 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima nonché l'articolo 104 lettera v) del Decreto Legislativo n. 112/98;

VISTI gli articoli 132 e seguenti del Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010 ss.mm.ii.);

VISTA la Legge 84/1994 ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. n. 186/2023 (pubbl. in G.U. n. 291 del 14.12.2023) (Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ed in particolare l'art. 15 (Organizzazione marittima);

TENUTO CONTO che le ordinanze del Capo del Circondario marittimo, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., sono atti di normazione secondaria, non soggetti ad obbligo di motivazione (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 giugno 2023, n. 10295; TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 600/2022 pubbl. il 29.08.2022);

SENTITO il Comandante del porto;

ORDINA

Art. 1

L'Ordinanza n.13 in data 21.03.2024 citata in premessa è abrogata.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene

- pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tramite inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web della Guardia Costiera, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: www.guardiacostiera.gov.it/terraccina ;
- inviata al Comune di San Felice Circeo, alla Società Cooperativa Circeo I, all'Ente Parco Nazionale del Circeo.

Terracina, (vedasi data registro elettronico)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Lorenzo TEMPESTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
